



12949-21

*Non usare*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Aceto - Presidente -  
Giovanni Liberati - Relatore -  
Stefano Corbetta  
Luca Semeraro  
Ubalda Macrì

*ACA*  
Sent. n. sez. *155*  
UP - 25/1/2021  
R.G.N. 48735/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) nato in (omissis)

avverso la sentenza del 16/7/2019 della Corte d'appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

*X*  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
*[Signature]*


## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 luglio 2019 la Corte d'appello di Firenze, provvedendo sulla impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della sentenza del 11 ottobre 2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pisa, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, (omissis), era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 609 *bis*, comma 3, cod. pen. (capo A), 56 e 624 cod. pen. (capo B) e 660 cod. pen. (capo C), ha ridotto la pena a un anno e dieci mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata, peraltro oggetto di censura solamente quanto al trattamento sanzionatorio.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 89 e 95 cod. pen. e l'illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte d'appello, dopo aver stabilito in due anni e tre mesi di reclusione la pena per il più grave reato di cui al capo a), da considerare quale base di computo, la aveva ridotta per effetto della applicazione della diminuzione di cui all'art. 95 cod. pen. di soli tre mesi di reclusione, sottolineando che la misura di tale diminuzione era dovuta al fatto che lo stato di seminfermità dell'imputato era in parte dovuto al consumo da parte sua di alcolici e sostanze stupefacenti.

Tale motivazione risulterebbe, però, contraria al disposto degli artt. 89 e 95 cod. pen. e illogica, in quanto dalla perizia psichiatrica prodotta nel corso del giudizio di primo grado era emerso che l'imputato era afflitto da un disturbo da consumo di alcol recidivante, esordito almeno a far tempo dal 2010, con la conseguente sussistenza dei presupposti per la diminuzione di cui all'art. 95 cod. pen., che, infatti, era stata riconosciuta e applicata dai giudici di merito; risulterebbe, però, illogico il riferimento compiuto dalla Corte d'appello, per giustificare la misura della modesta riduzione della pena base per effetto della applicazione di tale diminuzione, alla situazione di cronica intossicazione da alcol dell'imputato, in quanto il presupposto della applicazione della diminuzione di pena non poteva essere anche il motivo della negativa valutazione della personalità e della condotta dell'imputato posto a base della misura della relativa diminuzione di pena.

Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, ribadendo l'illogicità della motivazione nella parte relativa alla misura della diminuzione di pena ai sensi dell'art. 95 cod. pen.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.


2. La *ratio* del riconoscimento di una diminuzione di pena qualora la condotta costituente reato sia stata commessa in stato di cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti risiede nella esistenza di uno stato patologico di carattere cronico, ossia di lungo corso e senza possibilità di rapida guarigione, incidente, pur senza escluderla, sulla capacità di intendere e volere al momento del fatto; tale condizione di carattere cronico giustifica, proprio in considerazione della sua radicata persistenza, che ne determina il carattere patologico, la diminuzione di pena per i fatti commessi in tale stato.

Detta condizione che, come evidenziato, deve avere carattere patologico, cioè aver determinato una alterazione funzionale nell'organismo, e cronica, ossia con sintomi che non si risolvono nel tempo e non giungono a miglioramento, si distingue, proprio per tali caratteristiche, dalla ubriachezza volontaria o colposa o preordinata che, ai sensi dell'art. 92 cod. pen., se non dovuta a caso fortuito o forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità, determinando, anzi, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, un aumento di pena se preordinata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa.

La determinazione della misura della diminuzione di pena conseguente all'accertamento, come nel caso in esame, della commissione del fatto in stato di cronica intossicazione da alcol, deve, poi, essere graduata in funzione della gravità della malattia e della sua incidenza nella genesi della condotta antiggiuridica, potendosi applicare una riduzione inferiore a quella massima consentita qualora risulti che l'autore sia stato indotto al reato anche da altri fattori, diversi dalla patologia mentale e con essa concorrenti (v. Sez. 1, n. 33268 del 13/06/2013, Arba, Rv. 256993).

3. Nel caso in esame la Corte d'appello di Firenze ha giustificato la misura della riduzione della pena di soli tre mesi di reclusione, da due anni e tre mesi a due anni, per effetto del riconoscimento di tale diminuzione, in considerazione del fatto che la seminfermità riconosciuta dal perito all'imputato "è in parte ricollegabile a commendevole uso di alcool e sostanze stupefacenti, come riferito da detto perito".

Si tratta, come eccepito dal ricorrente, di motivazione contraria alla *ratio* e alla funzione dell'istituto di cui all'art. 95 cod. pen., che, come notato, consiste nell'attribuire rilievo, a fini di attenuazione del trattamento sanzionatorio, a



determinate condizioni patologiche di carattere cronico che abbiano inciso sulla realizzazione della condotta.

Mediante tale motivazione la Corte territoriale ha, infatti, in modo contraddittorio oltre che contrastante con la funzione dell'istituto, attribuito rilevanza, nella determinazione della misura della diminuzione di pena, al fatto che lo stato patologico di cronica intossicazione da alcol sia conseguenza di condotte dello stesso imputato, di consumo di alcol e sostanze stupefacenti, come, peraltro, è pressoché ineludibile, attribuendo, in sostanza, una sorta di disvalore a tale stato patologico in quanto derivante da comportamenti dello stesso imputato, senza considerare che l'ordinamento gli attribuisce rilevanza indipendentemente dalla sua riconducibilità a comportamenti o abitudini pregresse dell'agente qualora, a differenza della ubriachezza volontaria, colposa o preordinata di cui all'art. 92 cod. pen., abbia assunto carattere patologico e cronico nel senso anzidetto, cosicché l'argomento posto a fondamento della giustificazione della misura della diminuzione di pena risulta contrastante con la ratio e la funzione dell'istituto di cui all'art. 95 cod. pen. e illogica.

Nella determinazione della misura di tale diminuzione di pena deve, invece, come notato, aversi riguardo alla gravità della malattia e della sua incidenza nella genesi della condotta antiggiuridica, oltre che alla esistenza di eventuali altri fattori concorrenti nella deliberazione del proposito delittuoso e nella sua realizzazione.

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze, per nuovo esame del punto relativo alla misura della diminuzione di pena da applicare ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 e 89 cod. pen., da compiere tenendo conto dei criteri ricordati.

Non essendo stati sollevati altri rilievi deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

#### **P.Q.M.**


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso il 25/1/2021

Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati



Il Presidente

Aldo Aceto



4  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
L. 25/1/2021

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Aldo Aceto

